

Città di
MAIORI
Costa d'Amalfi



***REGOLAMENTO COMUNALE
DI TUTELA DEGLI ANIMALI***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI -

- Art. 1 - Profili istituzionali
- Art. 2 - Valori etici e culturali
- Art. 3 - Competenze del Sindaco
- Art. 4 - Tutela degli animali
- Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animali

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE -

- Art. 6 - Definizioni
- Art. 7 - Ambito di applicazione

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI -

- Art. 8 - Detenzione di animali
- Art. 9 - Maltrattamento di animali
- Art. 10 - Abbandono di animali
- Art. 11 - Avvelenamento di animali
- Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio
- Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento, affido
- Art. 16 - Fuga, cattura, uccisione di animali
- Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali
- Art. 18 - Macellazione degli animali
- Art. 19 - Inumazione di animali
- Art. 20 - Sterilizzazioni

TITOLO IV – CANI

- Art. 21 - Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 22 - Divieto di detenzione a catena
- Art. 23 - Dimensione dei box, recinti e cucce
- Art. 24 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico
- Art. 25 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 26 - Accesso negli esercizi pubblici

TITOLO V – GATTI

- Art. 27 - Definizione di gatto
- Art. 28 - Tutela dei gatti liberi
- Art. 29 - Compiti dell'ASL
- Art. 30 - Cura delle colone feline da parte dei/delle gattari/e
- Art. 31 - Colonie feline
- Art. 32 - Alimentazione dei gatti

TITOLO VI – EQUIDI -

- Art. 33 - Detenzione di equidi
- Art. 34 - Prescrizioni per la detenzione degli equidi

TITOLO VII - CONIGLI DA COMPAGNIA -

Art. 35 - Detenzione dei conigli da compagnia

Art. 36 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

TITOLO VIII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.) –

Art. 37 - Tutela e detenzione

TITOLO IX - ANIMALI ESOTICI -

Art. 38 - Tutela e detenzione

TITOLO X – CAPRINI E OVINI -

Art. 39 - Tutela e detenzione

TITOLO XI – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI -

Art. 40 - Requisiti e funzioni

TITOLO XII - ADEGUAMENTI E SANZIONI -

Art. 41 Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento

Art. 42 - Sanzioni

Art. 43 - Vigilanza

Art. 44 - Norme transitorie

TITOLO I - I PRINCIPI -

Art. 1 - Profili istituzionali -

1. Il Comune di Maiori , nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza, nel proprio territorio, degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Maiori riconosce alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
3. Il Comune di Maiori, portatore di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, il Comune di Maiori può istituire, con nomina del Sindaco, il "Garante per la tutela degli animali", i cui requisiti e funzioni sono disciplinati dal presente Regolamento al titolo XI.

Art. 2 - Valori etici e culturali -

1. Il Comune di Maiori, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali.
2. Il Comune di Maiori opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Maiori valorizza la tradizione e la cultura animalista del paese ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, anche tramite suo delegato, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune come patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. n. 267/2000.

Art. 4 - Tutela degli animali

1. Il Comune di Maiori riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza della loro specie.
2. Il Comune di Maiori, in base alla Legge 281/91 ed alla conseguente legge regionale Campania n. 16/2001, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune di Maiori si adopera, altresì, a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.
4. Il Comune di Maiori tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
5. Il Comune di Maiori condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.

Art. 5 - Associazioni ed Enti di protezione animale

1. Il Comune di Maiori sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 - Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Ai fini del presente Regolamento per “animali d’affezione” s’intende ogni animale che l’uomo possa tenere con sé in base alla legge 281/91, per compagnia e/o affezione, e senza fini alimentari o produttivi o di sperimentazione, e di cui si assume la responsabilità. Sono considerati “randagi” gli animali di cui alla legge 281/91 abbandonati o comunque senza padrone e non sottoposti a custodia, ovvero qualsiasi cane o gatto non riferibile ad alcun proprietario, nei confronti dei quali il Comune ha una responsabilità di tutela diretta.

Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli esseri di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Maiori.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 - Detenzione di animali

1. Chi, a qualunque titolo, detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le sue caratteristiche etologiche e le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d’età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza ai quali appartengono.

4. A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia, sicurezza e adeguatezza degli spazi di dimora dell'animale stesso.

Art. 9 -Maltrattamento di animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, il riparo deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere alzato dal suolo e non deve essere posto in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro salute.
5. È vietato tenere cani e gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione o isolarli in cortili, rimesse, box cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivi certificati da un medico veterinario.
7. È vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica. È altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.
9. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

10. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
11. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
12. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o in altro mezzo di contenzione; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti, per più di un'ora in qualsiasi periodo dell'anno.
13. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici tenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali ottimali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite da questo Regolamento.
14. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena.
15. In conformità all'art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13.11.1987, ratificata dall'Italia con la legge 201/2010, è vietato sottoporre gli animali d'affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie e dei denti. Gli animali che presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento in banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti. I veterinari che contravvengono a tale disposizione verranno segnalati all'Ordine provinciale dei medici veterinari per quanto di competenza e verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
16. Nei luoghi chiusi è vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.
17. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.

18. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
19. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.
20. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine trattamento.

Art. 10 - Abbandono di animali

1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 11 - Avvelenamento di animali

1. È severamente proibito a chiunque di spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere in ogni caso autorizzate dall'amministrazione comunale ed eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ASL sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco ai fini della tutela pubblica e dell'ambiente, provvederà ad emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione provinciale.

Art. 12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. È consentito l'accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Maiori, secondo le modalità ed i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste dal gestore del servizio. Gli animali dovranno essere accompagnati in ogni caso dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali

1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate dagli organi competenti, i proprietari e/o detentori degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale. Gli animali confiscati potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.
2. È altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre che l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
4. La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti pubblici), nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 15 - Smarrimento, rinvenimento, affido

1. In caso di smarrimento di un animale, il detentore ne dovrà farne tempestiva denuncia alla Polizia Municipale, che la comunicherà al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio. A seguito della segnalazione, la Polizia Municipale provvederà a recarsi sul posto e, se necessario, a chiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASL per le attività di competenza.
3. I cani vaganti padronali sono catturati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e restituiti al proprietario o possessore. I cani vaganti che vengono accolti presso i rifugi comunali saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dietro versamento di un contributo pari ad € 25,00 a titolo di rimborso spese forfetario e al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dal Comune di Maiori per ciascun cane detenuto all'interno del canile e/o rifugio convenzionato.
4. I cani di cui venga rifiutata la restituzione o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.
5. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali.

Art. 16 - Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, all'Ufficio Randagismo ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosi a distanza.
2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà, è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con attestazione del veterinario che la effettua con metodi anestesiológicos eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed all'Ufficio Randagismo.

Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. Il titolare dell'esercizio commerciale dovrà garantire il rispetto delle norme in tema di benessere animali e di quelle igienico-sanitarie.

2. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali di esporre gli stessi in vetrine o all'esterno del punto vendita.
3. Ai cani e ai gatti custoditi negli appositi spazi dovranno essere garantite almeno tre uscite giornaliere.
4. Le deiezioni dovranno essere asportate immediatamente in considerazione del minor spazio di cui usufruiscono gli animali custoditi in gabbie, espositori e/o recinti.
5. I contenitori di acqua e cibo dovranno essere fissati alle gabbie, espositori e/o recinti onde evitare il ribaltamento degli stessi e la fuoriuscita dei viveri.
6. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali concernenti la vendita diretta o indiretta di animali.
7. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 9 del presente Regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
8. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle riguardanti la detenzione degli altri animali fissate dalla normativa vigente.
9. La vendita e la cessione di cani e gatti può avvenire dopo i due mesi di vita dell'animale, previa identificazione ed iscrizione in anagrafe e previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute.
10. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
11. I commercianti devono dotarsi di registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario ASL, dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 48 ore.
12. Il fondo delle gabbie contenenti animali dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento degli stessi.

Art. 18 - Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovini-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'art. 13 del Regio Decreto 3298/1929, sentito il parere del competente servizio di dipartimento di prevenzione dell'azienda ASL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che

sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333/1998. Per i suini è prevista visita ispettiva del servizio veterinario dell'ASL.

2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 19 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo, sempre che non esistano falde acquifere e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CE N. 1069/2009, con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

Art. 20 - Sterilizzazioni

1. Il privato cittadino, possessore dell'animale da compagnia, deve inoltre impegnarsi ad impedire la proliferazione degli animali al fine di non alimentare ulteriormente il randagismo.
2. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche che private (convenzionate), devono essere sterilizzate prima dell'adozione o raggiunta l'età idonea.
3. È vietato all'interno del territorio comunale far riprodurre animali pericolosi come definiti dal Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 e sue modificazioni le cui specie sono specificate negli allegati A e B del decreto stesso e con le esclusioni previste dall'art. 3 del decreto.

TITOLO IV - CANI

Art. 21 -Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
2. È vietata la detenzione dei cani sopra balconi o terrazze senza possibilità di accesso all'interno dell'appartamento.
3. È vietata la detenzione perenne di cani in giardino senza interazione con gli umani e senza possibilità di ingresso in casa.

Art. 22 -Divieto di detenzione a catena

1. È vietato detenere cani legati a corde e/o catene, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e, in ogni caso, solo temporanee di sicurezza.

Art. 23 -Dimensione dei box, recinti e cucce

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
2. I box o i recinti, opportunamente inclinati per il drenaggio, devono essere adeguati alla taglia, permettere al cane un abbondante e fisiologico movimento, avere una parte ombreggiata. Le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
3. La superficie di base dei box o dei recinti non deve essere inferiore a metri quadrati 15 (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto), fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia. In questo caso è facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra lo spazio disponibile e il benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. Il cane dovrà uscire dal box almeno tre volte al giorno al fine di svolgere l'opportuna attività motoria.
4. Le cucce, collocate all'interno del box o del recinto devono essere posizionate nella zona più coperta e riparata, dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle esigenze dell'animale. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive. L'altezza e le caratteristiche costruttive dei box o dei recinti devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni.
5. Il comma tre del presente articolo non riguarda i cani detenuti nei giardini all'interno della perimetrazione del centro abitato.

Art. 24 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico

1. Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, anche muniti di idonea museruola a cestino e non a nastro.
2. È obbligatorio utilizzare il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune.

Art. 25 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (vie, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento di raccolta e di rimuovere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Art. 26 -Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentori a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo in tutti gli esercizi pubblici situati nel Comune di Tramonti.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avere cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno agli esercizi commerciali che inviano comunicazione motivata al competente ufficio comunale.

TITOLO V - GATTI

Art. 27 -Definizione di gatto

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "tutore" oppure "gattara".

Art. 28 -Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art. 29 - Compiti dell'ASL

1. L'ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito, anche tramite il tutore e le Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art. 30 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.
2. Ai tutori deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. L'accesso dei tutori a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario. In casi di disaccordo, i tutori sottopongono alle Autorità competenti le problematiche individuate. Le Autorità competenti, sentiti i tutori e con gli strumenti definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie alla tutela e alla gestione dei gatti.

Art. 31 – Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Maiori che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colone feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio in collaborazione con le Associazioni e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia con riguardo al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.
3. Le colone feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art. 32 - Alimentazione dei gatti

1. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi e ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VI – EQUIDI –

Art. 33 - Principi distintivi e prescrizioni detenzione equidi

1. Fanno parte della famiglia degli equidi (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.
3. Il cavallo (da intendersi da qui in poi come equidi in generale) è un essere senziente e va tutelato allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui viene impiegato, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
4. Chiunque venga a contatto con il cavallo, nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrica o all'Autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
5. Le strutture atte ad ospitare il cavallo devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
6. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
7. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
8. È vietato lasciare il cavallo al pascolo in luoghi non recintati, legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc); è parimenti vietato impastoiare gli arti.
9. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionata al numero di esemplari e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
10. Per una corretta gestione dell'area all'aperto, il proprietario o detentore o incaricato deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento dei

cavalli quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.

11. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.
12. I cavalli che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
13. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni al cavallo.
14. Il cavallo va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc.) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
15. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.
16. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere, pertanto, favorita il più possibile e fin dalla giovane età la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
17. Il detentore ovvero proprietario o incaricato è responsabile del benessere del cavallo, del quale dovrà garantire i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).
18. Il cavallo dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n. 200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
19. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda ai cavalli, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. È altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
20. È vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario.
21. La soppressione del cavallo è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico

veterinario regolarmente iscritto all'Albo. Il cavallo utilizzato per attività ludico/sportive o da compagnia, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

Art. 34 - Attività che prevedono l'uso degli equidi

1. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare o manifestazioni con equidi o altri ungulati al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati, purché:
 - a. il tracciato su cui si svolge la manifestazione garantisca la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché degli spettatori.
 - b. il fondo della pista sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali ed evitare scivolamenti, anche durante le eventuali prove della corsa. È fatto, dunque, divieto assoluto di far correre gli equidi su terreno asfaltato, cementato o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdruciolevole;
 - c. il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde idonee ad evitare danni agli animali in caso di caduta;
 - d. l'ASL garantisca la presenza di un medico veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione, comprese le eventuali prove della corsa;
 - e. il comitato organizzatore garantisca le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione, attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attui un'ispezione veterinaria preventiva e certifichi l'idoneità degli equidi, attraverso un rigoroso protocollo visite, un'ambulanza veterinaria per equini e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento;
 - f. gli equidi siano in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale;
 - g. gli equidi non siano di età inferiore ai quattro anni e superiore ai 15 anni;
 - h. l'ASL rilasci il nulla osta necessario per il regolare svolgimento dell'attività sopracitata, solo dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere;
 - i. previo accertamento che nelle edizioni precedenti della manifestazione non siano stati feriti, deceduti o appositamente soppressi animali, anche solo per premi o bersagli;
 - l. previa autocertificazione che nessuno degli organizzatori e dei concorrenti abbia riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati,

competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544 quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

TITOLO VII - CONIGLI DA COMPAGNIA

Art. 35 - Detenzione dei conigli da compagnia

1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti. È vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.

Art. 36 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a 4 volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico

TITOLO VIII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.)

Art. 37 - Tutela e detenzione

1. I suini, ancorché resi domestici per affezione e/o compagnia, conservano l'esigenza di vita all'aperto, in ampi spazi forniti di zona umida, adeguato ricovero e acqua corrente.
2. Le dimensioni dei recinti devono consentire all'animale un abbondante e fisiologico movimento. I recinti devono essere privi di spigoli vivi e ogni altro elemento che possa provocare lesioni agli animali.

TITOLO IX - ANIMALI ESOTICI

Art. 38 - Tutela e detenzione

1. Il Comune si impegna a dissuadere dalla detenzione di animali esotici con opportune campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le Associazioni di settore.

2. Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve dichiararne il possesso al Comune, allegando le certificazioni e gli atti che ne consentano l'esatta identificazione e ne dimostrino la legittima provenienza.
3. Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve denunciare al Comune, entro tre giorni, la nascita di cuccioli, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l'alienazione, nonché la loro morte, fatte salve altre disposizioni in merito.
4. È fatto obbligo di ricreare negli alloggiamenti le caratteristiche del clima e dell'habitat naturale delle specie detenute.

TITOLO X – CAPRINI E OVINI

Art. 39 - Tutela e detenzione

1. I caprini e gli ovini detenuti per affezione e/o compagnia devono usufruire di recinti forniti di adeguati ricoveri.
2. Detti animali devono essere identificati e registrati secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO XI – GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI –

Art. 40 - Requisiti e funzioni

1. È istituita la figura del Garante per la Tutela degli animali.
2. Il Garante per la Tutela degli animali è nominato discrezionalmente dal Sindaco con decreto ed è designato tra coloro che siano esperti di riconosciuta e comprovata esperienza, competenza e professionalità nella materia della tutela e dei diritti degli animali, previa istruttoria da parte del Responsabile del Settore preposto.
3. Il Garante dura in carica per un triennio, rinnovabile, salvo revoca da parte dello stesso.
4. Il Garante per la Tutela degli animali non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo completamente gratuito. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, al Garante sarà assegnata una postazione presso la sede municipale, per istruire le istanze che provengono dalla cittadinanza.
5. Le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono le seguenti:

- ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
- denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
- promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
- formulare proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti preposti;
- collaborare con i Servizi Veterinari dell'ASL per ogni situazione che dovesse rendersi necessaria in tema di vigilanza sull'azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali;
- interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti;
- dare impulso ad indagini da parte di Polizia Locale, ASL ed altri Enti competenti per quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;
- affermare e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardino il benessere e la protezione degli animali;
- intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale;
- predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Sindaco e all'Ufficio Randagismo.

TITOLO XII - ADEGUAMENTI E SANZIONI

Art. 41 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento

1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente della ASL.

Art. 42 - Sanzioni

1. Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 150 euro ad un massimo di 500.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 11, 14, 17 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 250 ad euro 500 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nella violazione.

Art. 43 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL, alla Polizia Provinciale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alle Guardie Volontarie Ambientali del Comune e a tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale.

Art. 44 - Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il tempo concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali.